

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MANIERI, ACONE e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1988

Nuove norme in materia di delitti contro l'assistenza familiare

ONOREVOLI SENATORI. – La Costituzione attribuisce rilevanza costituzionale ai diritti della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29).

Questo significa che qualsiasi norma violi tali diritti ed i principi che governano l'istituto del matrimonio, ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è affetta da illegittimità costituzionale. Significa altresì che la condizione di coniuge e quella del convivente *more uxorio* non possono ritenersi di per sé stesse equivalenti, per la giuridica e concettuale differenziazione delle due figure.

Questa constatazione non esclude, tuttavia, che il legislatore ordinario, senza infrangere i principi stabiliti dalla Costituzione, prenda in concreto esame situazioni soggettive che, derivando da una abituale convivenza, di fatto

equiparabile alla convivenza coniugale, sono meritevoli di tutela sociale e giuridica.

A favore di questa tesi soccorre l'articolo 3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini, che sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Questo concetto, ribadito dal secondo comma dello stesso articolo 3, dove è detto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale comunque limitativi della libertà e della uguaglianza, non solo autorizza, ma impone al legislatore di intervenire quando si verificano concrete sperequazioni che si risolvono in ingiustificate e odiose discriminazioni.

È naturalmente un problema di politica

legislativa stabilire la misura e l'intensità della tutela da attribuire alle singole situazioni, giuridicamente diverse, ma talvolta equipolenti di fatto, in relazione alla valenza concreta dell'interesse che si intende proteggere.

Con specifico riferimento alla posizione dei figli nati fuori del matrimonio, la stessa Carta costituzionale assicura loro «ogni tutela giuridica e sociale», con l'unico limite della compatibilità «con i diritti dei membri della famiglia legittima». (articolo 30).

In applicazione di questi concetti, cui anche la Corte costituzionale ha fatto talvolta riferimento per ritenerli corretti, abbiamo ritenuto di sottoporre a revisione alcuni articoli del codice penale contenuti nel libro secondo, titolo XI, capo IV, intitolato: «Dei delitti contro l'assistenza familiare».

Il testo dell'articolo 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) tipizza in modo riduttivo la condotta illecita, per cui è stato ritenuto opportuno rendere punibile qualsiasi comportamento che si risolva nella sottrazione «agli obblighi di assistenza» imposti dalla legge ai genitori, al coniuge ed alla persona stabilmente convivente, anche se non unita in matrimonio.

Con tale estensione si conferisce tutela anche a quelle situazioni di fatto che hanno acquisito grande ed ineludibile rilievo sociale.

Lo stesso orientamento è stato tenuto in ordine al secondo comma dello stesso articolo 570 del codice penale, risolvendosi nelle conseguenziali rettifiche (tra cui la eliminazione della «separazione per colpa» come causa di non applicazione del numero 2).

La proposta contempla altresì la soppressione dell'articolo 571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), del tutto ingiustificato alla luce di una moderna concezione educativa, morale e sociale.

Chi cagiona lesioni o altro non potrà mai addurre a scusante o ad attenuante il preteso esercizio di poteri educativi o disciplinari.

Il reato di maltrattamenti, previsto dall'articolo 572 del codice penale, viene del pari ridimensionato come figura autonoma, con conseguenziale soppressione del secondo comma dello stesso articolo, in luogo del quale si prospetta l'applicazione delle regole che disciplinano il concorso di reati.

Anche questo disegno di legge si inquadra nel programma di revisione del cosiddetto diritto penale familiare, alla luce di più moderni principi che, mentre non intendono mortificare i diritti e le prerogative della famiglia legittima, si propongono di dare tutela a situazioni oggi pretermesse ingiustamente, che provocano odiose discriminazioni, motivo spesso di sofferenza e di mortificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 570. - (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). - Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitori, o alla qualità di coniuge o di persona stabilmente convivente, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge o della persona stabilmente convivente;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato o alla persona stabilmente convivente.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge».

Art. 2.

1. L'articolo 571 è soppresso:

Art. 3.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*). - Chiunque maltratta una persona della famiglia, o una persona con cui esiste rapporto di stabile convivenza, o un

minore degli anni quattordici, o una persona comunque a lui affidata per ragioni di assistenza, educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, o una lesione gravissima o la morte, si applicano le norme sul concorso di reati».